



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI NEL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA (PI)

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ

ART 2 - SERVIZIO ISTITUZIONALE E DELEGHE

ART 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

ART 4 - GIORNI ED ORARIO DELLE CERIMONIE

ART 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART 6 - ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'USO

ART 7 - COSTO DEL SERVIZIO

ART 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ART 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione di matrimoni ed unioni civili che si celebrano nel territorio del Comune di Castellina Marittima, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto previsto dall'art 106 e seguenti del Codice civile, dal vigente regolamento di Stato civile DPR 396 del 3.11.2000 e s.m.i, dalla L. 76 del 20.05.2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e relativi regolamenti di attuazione.

ART 2 SERVIZIO ISTITUZIONALE E DELEGHE

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.
3. Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili ai dipendenti a tempo indeterminato e in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate a dipendenti a tempo determinato, previo superamento di corso, oltretutto al segretario comunale. La delega dovrà essere comunicata al Prefetto e rimane valida fino a quando non viene revocata.
4. Per la celebrazione del matrimonio il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile anche a uno o più consiglieri o assessori comunali (art. 1,2 dpr 396/2000);

5. La delega può essere attribuita anche per una sola celebrazione a qualsiasi cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale (artt. 1co 3 dpr 396/2000) su richiesta dei nubendi/unendi.
6. La richiesta deve essere corredata da autocertificazione resa dal soggetto individuato come celebrante circa il possesso dei requisiti di cui sopra e pervenire in tempo utile per l'attivazione della delega.
7. Durante la cerimonia il celebrante indossa la fascia tricolore come previsto dall'art 70 DPR n 396/2000 e non può ostentare sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

ART 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati nella casa comunale. Per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità giuridica dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale, con carattere di continuità e di esclusività (art 106 del c.c.).
2. La celebrazione del rito potrà avvenire anche in giardini, parchi, terrazze solo ed esclusivamente se tali aree possono considerarsi "pertinenza funzionale" dell'edificio dove ha sede la casa comunale e non in giardini e parchi comunali esterni alla casa medesima, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa (Circolare 29 del 7 giugno 2007 del Ministro dell'Interno dipartimento affari interni e territoriali.)
3. Nel territorio dei Comuni di Castellina Marittima la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile potrà essere effettuata pubblicamente nella sala consiliare e nell'ufficio di Stato civile della sede del Municipio.
4. La celebrazione fuori della casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art 110 del Codice civile.
5. Il Comune può disporre l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile adottando apposito atto di giunta, il quale dovrà essere trasmesso al Prefetto in caso di istituzione e soppressione degli stessi (art 3 DPR 396/2000).
6. L'Istituzione di un ufficio di stato civile separato in una sede esterna alla casa comunale dovrà riferirsi ad un edificio nella disponibilità dell'ente con carattere di ragionevole continuità temporale (Circolare 29 del 7 giugno 2007 del Ministro dell'Interno dipartimento affari interni e territoriali.)
7. L'amministrazione con apposito procedimento ad evidenza pubblica potrà individuare gli spazi idonei concessi da privati in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale, per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili.

ART 4 GIORNI ED ORARIO DELLE CERIMONIE

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati durante i giorni feriali nel seguente orario 8:30- 17:30, e nei giorni festivi dalle ore 8:30 alle 12:30 ad eccezione delle festività da calendario e del patrono di ogni Comune (Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 2 Novembre, 8, 25, 26, 31 Dicembre) .

2. Suddetti orari ed eventuali orari diversi dovranno essere preventivamente concordati con l'amministrazione comunale.

ART 5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
E FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione dovrà essere presentata rivolgendosi all'ufficio di stato civile del Comune con il quale dovrà essere concordata altresì la visita alle sale destinate alla celebrazioni dei riti.
2. Potranno essere celebrati più matrimoni /unioni nello stessa giornata, programmati a distanza di almeno 90 minuti.
3. Entro 7 giorni dalla data dell'evento dovrà essere fornito all'ufficiale di stato civile tutta la documentazione richiesta tra i quali il documento d'identità dei 2 testimoni che saranno presenti all'atto, il modulo di richiesta inserimento regime della separazione dei beni patrimoniali, la ricevuta di pagamento.
4. Nel caso si tratti di matrimoni/unioni di soggetti entrambe residenti in altro Comune, dovrà essere consegnato all'ufficiale di stato civile, almeno 7 giorni prima dell'evento altresì la delega alla celebrazione del comune di residenza.
5. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi non sia cittadino italiano devono dimostrare all'ufficiale di stato civile di conoscere la lingua italiana, ovvero qualora dimostrassero di non intendere la lingua, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dal DPR 396/2000 e provvederne al reperimento di uno.
6. L'interprete reperito dai richiedenti dovrà presentarsi almeno 5 giorni prima dall'ufficiale di stato civile per esibire un documento d'identità e comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.
7. La precedenza nell'attribuzione della sala per le celebrazioni è stabilita secondo la data e ora di richiesta di presentazione desumibili dal protocollo.

ART 6
ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'USO

1. Gli addobbi sono a carico dei cittadini richiedenti la celebrazione, gli spazi possono essere messi a disposizione per gli addobbi solo se richiesto 60 minuti prima della celebrazione dell'evento;
2. La sala e i locali utilizzati dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, l'ente si solleva da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
3. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti e quant'altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e in tutti gli spazi della sede dove si svolge il rito.
4. Qualora si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente lo spazio.

ART 7
COSTO DEL SERVIZIO

1. L'amministrazione comunale con apposito atto di giunta comunale individua gli importi da applicare che i richiedenti dovranno corrispondere quali somme a titolo di rimborso spese per l'uso dei locali e spazi .
2. Suddetti rimborsi spese saranno fissati con atto di Giunta e determinati dal tipo di spazio utilizzato, dai giorni in cui il rito è celebrato se in giorni feriali o festivi e se i richiedenti sono residenti o non nel Comune di Castellina Marittima.
3. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario. Qualora l'evento dovesse non celebrarsi per causa imputabile all'Ente le somme saranno restituite.
4. Nessun rimborso è dovuto qualora il matrimonio/unione non si celebrasse per causa imputabile alle parti richiedenti.

ART 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia.